

Luglio 2024

Le informative per l'azienda

| | |
|---|----|
| News luglio | 2 |
| Sanzioni per esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti | 3 |
| Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per le imprese con oltre 50 dipendenti | 5 |
| Gestione separata – Indicazioni inps su codici tipo rapporto e aliquote 2024 | 8 |
| I contributi per fondi sanitari usa obbligatori per legge sono esenti fiscalmente | 10 |
| Realtà virtuale e sicurezza sul lavoro | 11 |

L'agenda delle scadenze

| | |
|--|----|
| Principali scadenze dal 1° al 31 luglio 2024 | 12 |
|--|----|

Scadenze contrattuali

| | |
|--|----|
| Principali scadenze contrattuali del mese di luglio 2024 | 15 |
|--|----|

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Inail: disponibile il servizio di “Simulazione di regolarità contributiva”

L’Inail, con nota operativa n. 5544 del 6 giugno 2024, ha reso nota la predisposizione del servizio di “Simulazione della regolarità contributiva”.

Tale funzionalità è espressione della previsione normativa contenuta nell’articolo 8, comma 4, L. 160/2023, la quale, in un’ottica di semplificazione del rilascio del documento di regolarità contributiva, ha previsto la possibilità di richiedere una simulazione di Durc entro il termine di 15 giorni anteriori alla sua scadenza naturale, momento sino al quale non è possibile avanzare una nuova richiesta; ciò al fine di consentire di porre in essere azioni preventive di verifica in caso di problematiche connesse all’esito positivo.

Il servizio rilasciato ricalca tale assetto e tale fisionomia, ammettendo 2 possibili risultati, all’esito dei controlli che possono essere avviati non prima dei 15 giorni anteriori alla scadenza del Durc, e mappando un arco temporale che abbraccia il secondo mese precedente.

In ipotesi di assenza di cause ostative al rilascio del Durc, viene rilasciato un esito regolare, mentre in presenza di possibili irregolarità, l’esito generato è da verificare, e consente quindi di attivarsi per tempo con le sedi competente per rimuovere eventuali cause ostative.

(Inail, nota operativa, 6 giugno 2024, n. 5544)

Oggetto: SANZIONI PER ESERCIZIO NON AUTORIZZATO DELLA SOMMINISTRAZIONE, APPALTO E DISTACCO ILLECITI

Il D.L. 19/2024 come convertito a opera della L. 56/2024 ha introdotto importanti modifiche all'articolo 18, D.Lgs. 276/2003, che disciplina il regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti.

Con la nota n. 1091/2024, l'INL ha fornito le prime indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni, riservandosi di fornire ulteriori indicazioni sul regime intertemporale della nuova disciplina sanzionatoria.

Si evidenzia che il nuovo apparato sanzionatorio, anche alla luce della lettura dell'INL, risulta particolarmente gravoso.

Importo delle ammende

È stato ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall'articolo 18, D.Lgs. 276/2003, introducendo la pena – alternativa o congiunta – dell'arresto o dell'ammenda. Per la corretta determinazione dell'importo delle ammende da applicare occorre considerare anche l'articolo 1, comma 445, lettera d), n. 1, L. 145/2018, disposizione solo in parte modificata dal D.L. 19/2024 – con l'aumento dal 20% al 30% degli importi della c.d. maxisanzione per lavoro nero – con ciò confermando l'operatività dell'aumento del 20% già previsto nei confronti delle fattispecie di cui all'articolo 18, D.Lgs. 276/2003. Di conseguenza, tale maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. 19/2024 che risultano pertanto determinati come da tabella allegata alla nota dell'INL.

Inoltre, atteso che, a eccezione dell'ipotesi di attività di intermediazione con scopo di lucro posta in essere da soggetti non autorizzati, la pena dell'arresto è alternativa a quella dell'ammenda, il personale ispettivo dovrà procedere ad adottare preliminarmente la prescrizione obbligatoria.

La quantificazione finale della sanzione dovrà, altresì, tenere conto che l'importo delle pene pecuniarie non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro e che tali limiti minimi e massimi andranno applicati ai reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché all'appalto e al distacco illeciti. Pertanto, in relazione ai reati puniti con pena proporzionale fissa ove, in ragione del numero di giornate di illecita somministrazione, l'importo da irrogare in concreto risulti inferiore ai 5.000 euro, andrà applicata tale soglia la quale, a seguito di eventuale ottemperanza alla prescrizione impartita, dovrà essere ridotta a un quarto e così pari a 1.250 euro.

Regime della recidiva

In tema di recidiva per le violazioni di cui al nuovo articolo 18, D.Lgs. 276/2003 vi è una parziale sovrapposizione di diverse disposizioni normative (articolo 1, comma 445, lettera e), L. 145/2018, secondo cui *“le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”* e nuovo comma 5-*quater* dell’articolo 18, secondo il quale *“gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti”*) e l’INL ritiene che:

- la maggiorazione di cui alla L. 145/2018 trovi applicazione laddove il datore di lavoro, nei 3 anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali, costituendo, sostanzialmente, una recidiva *“semplice”*, anche per violazioni diverse da quelle di cui all’articolo 18;
- la maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-*quater* del nuovo articolo 18, ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni indicate dalla L. 145/2018, trovi applicazione nel caso di recidiva *“specificata”*, ossia abbia a riferimento una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo articolo 18.

Tale meccanismo si applica a tutte le ipotesi sanzionatorie previste dall’articolo 18, ivi compresa la nuova aggravante di cui comma 5-*ter* per le ipotesi in cui la somministrazione di lavoro sia posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore e che, anche nei casi di recidiva per le ipotesi punite con pene pecuniarie proporzionali, occorre tenere in considerazione i limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-*quinqües*.

Aggravanti per sfruttamento dei minori

La rimodulazione di quasi tutte le sanzioni dell’articolo 18, D.Lgs. 276/2003 in chiave penale con una previsione, per tutte le ipotesi base, della pena dell’arresto come alternativa all’originaria ammenda (a eccezione dell’attività di intermediazione con scopo di lucro), richiede un necessario coordinamento con le ipotesi aggravanti in caso di sfruttamento di minori. Tali aggravanti, non modificate dal D.L. 19/2024, prevedono espressamente che, se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo.

Le aggravanti per sfruttamento dei minori si limitano ad aumentare le 2 tipologie di sanzioni senza, tuttavia, modificarne la natura alternativa. Pertanto, a eccezione dell’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione ex articolo 20, D.Lgs. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva. Inoltre, l’importo da irrogare in concreto dovrà tenere conto dei limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-*quinqües*.

Oggetto: RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE PER LE IMPRESE CON OLTRE 50 DIPENDENTI

Si informano i Signori Clienti che è stato pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro <https://www.lavoro.gov.it> il Decreto Interministeriale n. 326 del 3 giugno 2024 che, in attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, definisce le modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano complessivamente oltre 50 dipendenti.

Le aziende con sede legale all'estero sono tenute a presentare il rapporto esclusivamente nel caso in cui abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, nel loro complesso, più di 50 dipendenti. In tale ipotesi viene presentato un unico rapporto, che fornisce le informazioni relative a tutti gli occupati presso le sedi, dipendenze o unità produttive situate in Italia.

Ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, D.Lgs. 198/2006, le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono redigere il rapporto di cui al comma 1 su base volontaria, utilizzando le medesime modalità telematiche definite con il presente decreto.

Nel rapporto deve essere evidenziata la quantità dei lavoratori e delle lavoratrici distinta per genere, categoria professionale, livello di inquadramento e tipologia contrattuale:

- assunti nel corso dell'anno di riferimento;
- coinvolti in attività di formazione professionale e le ore complessive dedicate a tale attività;
- interessati da un passaggio di categoria, qualifica o livello o da altri fenomeni di mobilità;
- il cui contratto individuale di lavoro sia stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato ovvero da tempo parziale a tempo pieno (e viceversa);
- interessati dall'intervento di ammortizzatori sociali;
- sottoposti a procedure di licenziamento collettivo o individuale;
- coinvolti in procedure di prepensionamento e pensionamento.

Il datore di lavoro deve riportare ulteriori informazioni relative all'importo della retribuzione complessiva corrisposta ai lavoratori o alle lavoratrici (con il dettaglio degli elementi retributivi) e il numero delle lavoratrici in stato di gravidanza.

Modalità di presentazione

Le aziende interessate devono redigere il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione *online* del modulo allegato al D.I. 326/2024. A tal fine, sul portale istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali <https://servizi.lavoro.gov.it> è reso disponibile un apposito applicativo informatico.

Selezionando il biennio 2022/2023, si ha la possibilità di scegliere se procedere con l'inserimento/compilazione di un nuovo rapporto in maniera manuale (tramite il tasto "Compila") oppure attraverso il caricamento del modello Excel precedentemente compilato (tramite il tasto "Precompila da excel"). Il modello Excel è scaricabile dalla schermata principale dell'applicativo.

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20055 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

COREAS STP S.R.L.

Via Italia 46 20900 MONZA MB

P. Iva, Codice Fiscale e n. iscrizione R.I. 12110290967 N. Rea 2646484 Monza

Per l'annualità 2022/2023, in alternativa alla creazione di un nuovo rapporto o al caricamento tramite il modello Excel, è possibile aggiornare il rapporto già disponibile a Sistema del biennio precedente.

Per accedere all'applicativo, le aziende utilizzano esclusivamente il Sistema pubblico di identità digitale – SPID o la Carta di identità elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l'identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l'identificabilità degli interessati.

Al termine della procedura di compilazione dei moduli, l'applicativo informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.

Il consigliere o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della presidenza del CdM, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il consigliere o la consigliera regionale di parità accede ai dati contenuti nei rapporti, attraverso un identificativo univoco, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della presidenza del CdM, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza.

La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine del 15 luglio 2024.

Una copia del rapporto deve essere resa disponibile dalla consigliera o dal consigliere di parità, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali al lavoratore che ne faccia richiesta per usufruire della tutela giudiziaria prevista dal medesimo decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Laddove dall'esame del rapporto biennale le consigliere ed i consiglieri di parità regionali ne ravvisino l'esigenza, possono richiedere al datore di lavoro e agli enti eventualmente competenti, anche per il tramite degli Ispettorati territoriali del lavoro, ulteriori informazioni al fine di accertare eventuali discriminazioni.

Termine per la presentazione del rapporto biennale

In fase di prima applicazione delle nuove modalità adottate con il presente decreto, limitatamente al biennio 2022-2023, il termine di trasmissione del rapporto biennale è stabilito al 15 luglio 2024. Per le annualità successive, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20055 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

COREAS STP S.R.L.

Via Italia 46 20900 MONZA MB

P. Iva, Codice Fiscale e n. iscrizione R.I. 12110290967 N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: GESTIONE SEPARATA - INDICAZIONI INPS SU CODICI TIPO RAPPORTO E ALIQUOTE 2024

Come noto sussiste obbligo di versamento della contribuzione previdenziale presso la c.d. Gestione separata Inps, in relazione ai compensi erogati ai lavoratori parasubordinati.

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute l'Inps, con messaggio n. 2090/2024, fornisce indicazioni in merito all'individuazione dei codici "Tipo rapporto" da inserire nel flusso delle denunce mensili (UniEmens), specificando anche le distinte aliquote contributive applicabili alle diverse fattispecie lavorative. Ciò in quanto è stata riscontrata la presenza di flussi UniEmens nei quali sono stati indicati codici "Tipo rapporto" abbinati ad aliquote errate.

Al fine, quindi, di individuare correttamente i codici relativi ai "Tipo rapporto" e le corrette aliquote a essi corrispondenti, da utilizzare per i versamenti e da indicare nei flussi mensili, viene proposta una tabella contenente le aliquote in vigore per l'anno 2024, suddivise tra aliquote da applicare per i lavoratori assicurati presso altra cassa previdenziale obbligatoria o titolari di pensione e quelle per coloro che sono privi di altra forma di previdenza obbligatoria.

Si fa presente che per ogni tipo rapporto, nel caso esso sia svolto da soggetto titolare di altra copertura previdenziale obbligatoria o titolare di pensione, l'aliquota è prevista pari al 24%.

Di seguito la tabella innanzi citata, riformulata e semplificata, considerando la sola situazione di soggetto non titolare di altra copertura previdenziale obbligatoria o di pensione. Per un dettaglio circa le aliquote di contributi minori (malattia, maternità e DisColl), già comprese nei valori sotto riportati, si fa riferimento alla tabella allegata al messaggio in oggetto.

| Codice - Tipo rapporto | Aliquota totale applicabile |
|---|-----------------------------|
| 1E - Amministratore e legale rappresentante | 35,03 |
| 1A - Amministratore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica | 35,03 |
| 1B - Sindaco di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica | 35,03 |
| 1C - Revisore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica | 35,03 |
| 1D - Liquidatore di società | 35,03 |
| 02 - Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili | 35,03 |
| 03 - Partecipante a collegi e commissioni | 33,72 |
| 04 - Amministratore di enti locali (D.M. 25 maggio 2001) | 33,72 |
| 05 - Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio | 35,03 |
| 06 - Co.co.co. (con contratto a progetto/programma di lavoro/fase) | 35,03 |
| 07 - Venditore porta a porta | 33,72 |
| 09 - Rapporti occasionali autonomi (L. 326/2003, articolo 44) | 33,72 |
| 13 - Associati in partecipazione (dal 2004 al 2015) | 33,72 |

| | |
|--|-------|
| 14 - Formazione specialistica | 33,72 |
| 17 - Consulente parlamentare | 35,03 |
| 18 - Collaborazioni coordinate e continuative - D.Lgs. 81/2015 | 35,03 |
| 19 - Amministratore di enti locali iscritti in GS come liberi professionisti | 26,07 |
| 20 - Collaborazioni coordinate e continuative Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. protezione civile | 35,03 |

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20055 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

COREAS STP S.R.L.

Via Italia 46 20900 MONZA MB

P. Iva, Codice Fiscale e n. iscrizione R.I. 12110290967 N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: I CONTRIBUTI PER FONDI SANITARI USA OBBLIGATORI PER LEGGE SONO ESENTI FISCALMENTE

Si comunica che l’Agenzia delle entrate, con risposta n. 124 del 3 giugno 2024, ha precisato che in base alle disposizioni contenute nell’articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir e alle indicazioni fornite da altri documenti di prassi (circolare n. 17/E/2015) i contributi previdenziali e assistenziali, versati all'estero dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge dello Stato estero e riferiti a redditi assoggettati a imposizione in Italia, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del Contribuente. Pertanto, il Fisco conclude che i contributi versati negli USA nell'ambito della *medicare* e della *medical insurance*, dal datore di lavoro, non concorrono in tutto o in parte alla formazione del reddito imponibile in Italia del contribuente nella misura in cui gli stessi sono ritenuti obbligatori in base alla vigente normativa interna statunitense. A tal riguardo, l’Agenzia delle entrate suggerisce all’Istante di rivolgersi alle competenti Autorità fiscali estere al fine di ottenere le relative attestazioni che certifichino, sulla base della normativa interna statunitense, l'obbligatorietà o meno (in tutto o solo per una quota parte) dei contributi in esame versati negli USA. Tale documentazione dovrà essere conservata ed esibita, in caso di richiesta, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate.

Oggetto: REALTÀ VIRTUALE E SICUREZZA SUL LAVORO

La Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza del Ministero del lavoro ha pubblicato l'interpello n. 3, con il quale ha risposto all'Università degli Studi di Siena che chiedeva la possibilità di utilizzare la realtà virtuale come metodo di apprendimento e dell'efficacia dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Secondo il Ministero, per quanto concerne la durata, il contenuto e le modalità della formazione, il D.Lgs. 81/2008 ne prevede la definizione mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome e l'accordo attualmente in vigore è quello del 21 dicembre 2011, che fornisce linee guida per le metodologie di insegnamento ritenute dal Ministero valide anche in caso di utilizzo di strumenti di realtà virtuale e che predilige una metodologia basata su approccio interattivo con il docente.

Nel rispetto di quanto ivi previsto, secondo il Ministero, si possono integrare strumenti di realtà virtuale nei percorsi formativi obbligatori in materia di salute e sicurezza.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 LUGLIO 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 luglio 2024, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

Venerdì 5 luglio

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Mercoledì 10 luglio

Fondi dirigenti del commercio – Versamento

Versamento dei contributi trimestrali ai fondi M. Besusso, A. Pastore (Previr) e M. Negri a favore dei dirigenti di aziende commerciali relativi al II trimestre dell'anno in corso.

Contributi Inps - Datori di lavoro domestico

Versamento all'INps dei contributi previdenziali per i collaboratori domestici relativi al II trimestre dell'anno in corso.

Lunedì 15 luglio

Rapporto periodico pari opportunità – Proroga del termine al 15 luglio

Con avviso pubblicato il 3 giugno sul sito del Ministero del lavoro è stato reso noto che il portale telematico per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti sarà reso disponibile per la compilazione sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al [link https://servizi.lavoro.gov.it](https://servizi.lavoro.gov.it), a partire dal 4 giugno 2024. Solo per quest'anno, come comunicato dal Ministero con nota del 10 aprile scorso, le aziende dovranno redigere il rapporto per il biennio 2022-2023 entro e non oltre il 15 luglio 2024, in luogo dell'ordinaria scadenza del 30 aprile. Da quest'anno inoltre viene resa disponibile la funzionalità di *upload* con *file* in formato ".xls" dei dati richiesti dal modello.

Martedì 16 luglio

Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale - Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inps ex Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Sabato 20 luglio (slitta a lunedì 22)

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Previdai – Versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previdai.

Previndapi – Versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi.

Mercoledì 31 luglio

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Datori di lavoro – Contributi Inps su ferie maturate e non godute

Con le retribuzioni relative a luglio, i datori di lavoro dovranno procedere ad assoggettare a contribuzione gli importi relativi alle ferie non godute dai lavoratori e maturate nell'anno 2022, salvo che il contratto collettivo non preveda una diversa scadenza rispetto a quella indicata dall'articolo 10, D.Lgs. 66/2003.

PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI LUGLIO 2024

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di luglio 2024.

| ACCONCIATURA ED ESTETICA - ACCORDO 20 MAGGIO 2024 | |
|--|--|
| UNA TANTUM | Seconda rata pari a € 40,00 (complessivamente € 80,00), a integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 20 maggio 2024 |
| AGRICOLTURA - ALLEVATORI E CONSORZI ZOOTECNICI - ACCORDO 14 NOVEMBRE 2023 | |
| MINIMI RETRIBUTIVI | Livello 1/2: € 2.244,13 |
| ALIMENTARI - AZIENDE COOPERATIVE - ACCORDO 14 MAGGIO 2024 | |
| CONTRATTO A TERMINE | Il limite quantitativo di utilizzo dei contratti a termine è pari al 25%, dei lavoratori a tempo indeterminato occupati al 1° gennaio dell'anno di assunzione o nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione del lavoratore a termine |
| ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - AZIENDE ARTIGIANE - ACCORDO 6 DICEMBRE 2021 | |
| MINIMI RETRIBUTIVI | Livello 1Q: € 2.661,72 |
| AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO - SACI - ACCORDO 16 LUGLIO 2022 | |
| WELFARE CONTRATTUALE | Tranche 50% importo annuo |
| CARTA INDUSTRIA - ACCORDO 28 LUGLIO 2021 | |
| MINIMI RETRIBUTIVI | Livello Q: € 2.678,66 |
| ELEMENTO DI MODERNIZZAZIONE | Livello Q: € 32,68 |
| CEMENTO INDUSTRIA - ACCORDO 15 MARZO 2022 | |
| PREVIDENZA INTEGRATIVA | Contributo a carico datore di lavoro: 2,50% |
| CHIMICA INDUSTRIA - ACCORDO 13 GIUGNO 2022 | |
| INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA | Livello A1: € 547,96 |
| MINIMI CONTRATTUALI | Livello A1: € 2.520,52 |

| CREDITO - ACCORDO 23 NOVEMBRE 2023 | |
|---|--|
| ORARIO NORMALE DI LAVORO | 37 ore settimanali tramite riconoscimento di 30 minuti di riduzione di orario. |
| DIRIGENTI - AZIENDE ALBERGHIERE - ACCORDO 28 NOVEMBRE 2023 | |
| SUPERMINIMO CONTRATTUALE | € 150,00 |
| DIRIGENTI - AGENZIE MARITTIME E AEREE - ACCORDO 27 OTTOBRE 2023 | |
| MINIMI RETRIBUTIVI | € 3.700,00 |
| DIRIGENTI - AUTOTRASPORTO - ACCORDO 18 MAGGIO 2023 | |
| MINIMI RETRIBUTIVI | € 4.100,00 |
| DIRIGENTI - CATENE ALBERGHIERE - ACCORDO 12 SETTEMBRE 2023 | |
| SUPERMINIMO CONTRATTUALE | € 150,00 |
| DIRIGENTI - MAGAZZINI GENERALI - ACCORDO 31 MAGGIO 2023 | |
| MINIMI RETRIBUTIVI | € 3.800,00 |
| ELETTRICITÀ - ACCORDO 18 LUGLIO 2022 | |
| MINIMI CONTRATTUALI | Livello QS: € 3.937,24 |
| FARMACIE - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - ACCORDO 7 LUGLIO 2022 | |
| MINIMI RETRIBUTIVI | Livello 1Q: € 2.456,91 |
| IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - ACCORDO 18 MAGGIO 2022 | |
| MINIMI RETRIBUTIVI | Livello Q: € 3.499,77 |
| IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE PRIVATE - ACCORDO 18 MAGGIO 2022 | |
| MINIMI RETRIBUTIVI | Livello Q: € 3.499,77 |
| LAPIDEI INDUSTRIA - ACCORDO 24 NOVEMBRE 2022 | |
| FINANZIAMENTO BILATERALITÀ | Contributo del 2,90% a carico del datore di lavoro |
| NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE - ACCORDO 3 APRILE 2024 | |
| UNA TANTUM | 2 tranches: € 250,00 |

| | |
|---|--|
| OCCHIALI INDUSTRIA - ACCORDO 28 APRILE 2023 | |
| PREVIMODA | Contributo a carico azienda: 2,0% |
| POMPE FUNEBRI - ACCORDO 7 FEBBRAIO 2023 | |
| FASDA | A carico del datore di lavoro € 84,50 trimestrali per lavoratore |
| RECAPITO CORRISPONDENZA - CNA - ACCORDO 14 NOVEMBRE 2023 | |
| UNA TANTUM | Seconda tranche: € 150,00 |
| RECAPITO TELEGRAMMI ED ESPRESSI - ACCORDO 14 NOVEMBRE 2023 | |
| UNA TANTUM | Seconda tranche: € 150,00 |
| SERVIZI ASSISTENZIALI ANPAS ODV - ACCORDO 2 FEBBRAIO 2024 | |
| ARRETRATI | Relativi ad aprile, maggio, giugno e luglio 2023 |
| EGR | € 120,00 |
| SERVIZI DI PULIZIA - AZIENDE ARTIGIANE - ACCORDO 27 OTTOBRE 2022 | |
| MINIMI RETRIBUTIVI | Livello 1Q: € 1.598,32 |
| SERVIZI DI PULIZIA - AZIENDE COOPERATIVE - ACCORDO 20 OTTOBRE 2021 | |
| MINIMI RETRIBUTIVI | Livello Q: € 2.077,94 |
| SERVIZI DI PULIZIA - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 8 GIUGNO 2021 | |
| MINIMI RETRIBUTIVI | Livello 1Q: € 1.552,52 |
| SERVIZI DI PULIZIA - CONFCOMMERCIO - ACCORDO 26 NOVEMBRE 2021 | |
| MINIMI RETRIBUTIVI | Livello 1Q: € 1.552,52 |
| SOCCORSO STRADALE - ACCORDO 22 NOVEMBRE 2023 | |
| UNA TANTUM | Terza tranche: € 30,00 |
| SPORT, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - ACCORDO 12 GENNAIO 2024 | |
| MINIMI RETRIBUTIVI | Livello Q: € 1.999,76 |
| TERZIARIO CONFCOMMERCIO - ACCORDO 26 NOVEMBRE 2020 | |
| UNA TANTUM | Livello 1Q: € 303,81 |

| TERZIARIO CONFCOMMERCIO - ACCORDO 22 MARZO 2024 | |
|--|----------------------|
| UNA TANTUM | Livello 1Q: € 303,81 |

| TERZIARIO FEDERDISTRIBUZIONE - ACCORDO 23 APRILE 2024 | |
|--|----------------------|
| UNA TANTUM | Livello 1Q: € 303,81 |

| TRASPORTO AEREO - CATERING - ACCORDO 30 MAGGIO 2019 | |
|--|-----------------------|
| MINIMI RETRIBUTIVI | Livello A: € 1.889,56 |

| VIGILANZA PRIVATA - SERVIZI FIDUCIARI - ACCORDO 16 FEBBRAIO 2024 | |
|---|-----------------------|
| MINIMI RETRIBUTIVI | Livello A: € 1.762,29 |

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20055 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

COREAS STP S.R.L.

Via Italia 46 20900 MONZA MB

P. Iva, Codice Fiscale e n. iscrizione R.I. 12110290967 N. Rea 2646484 Monza